

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1575

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CARETTA

Introduzione dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in materia di definizione agevolata dei debiti tributari risultanti dalle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito dei controlli automatici o formali delle dichiarazioni

Presentata il 6 febbraio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta « rottamazione-*ter* »). Tale norma dà la possibilità di pagare l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Persino per le multe stradali non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La rottamazione-*ter*, così come strutturata, ha deluso molti contribuenti. Il punto cruciale sono i cosiddetti « avvisi bonari ». L'avviso bonario infatti, intuitivamente, precede la cartella di pagamento. Solo se il contribuente « avvisato » non paga, il dovuto viene iscritto a ruolo. Con l'avviso

bonario, quindi, si contestano « peccati veniali » dichiarativi, il più delle volte auto-denunciati dagli stessi contribuenti.

Nella rottamazione-*ter*, però, possono essere compresi solo i carichi affidati all'Agazia delle entrate entro il 21 dicembre 2017 e quindi i contribuenti più virtuosi che hanno ricevuto gli avvisi bonari (ma spesso finanziariamente in difficoltà) che hanno provveduto a rateizzare con il pagamento di interessi di mora e di sanzioni ridotte, non possono usufruire dei benefici. Ed è proprio questa parte di contribuenti, cioè chi ha cercato di mettersi in regola anche con molte difficoltà, che è stata penalizzata.

L'intento della presente proposta di legge è quello di applicare le agevolazioni della rottamazione-*ter* anche alle violazioni relative agli omessi versamenti delle imposte

dichiarate, siano esse state già contestate o no a mezzo degli avvisi bonari, ovvero delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'obiettivo è quello di rendere equo e coerente l'impianto generale delle disposizioni in materia di pacificazione fiscale.

L'esclusione delle violazioni relative agli omessi versamenti dalla « pacificazione fiscale », infatti, risulta essere non solo poco coerente con le innumerevoli possibilità già previste di sanare violazioni ben più gravi, come per esempio quelle relative alle dichiarazioni infedeli, ma anche la probabile causa di future e ingiustificabili disparità di trattamento tra i contribuenti più virtuosi. Questi ultimi infatti, che di fatto hanno fedelmente dichiarato le imposte dovute,

ma che per carenza di liquidità generata da molte cause, come per esempio la crisi economico-finanziaria, non sono riusciti a onorare entro il limite previsto il proprio debito verso l'erario, finiscono per essere fortemente penalizzati.

La presente proposta di legge si prefigge quindi l'obiettivo di colmare questa profonda lacuna normativa modificando il citato decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, tramite l'introduzione dell'articolo 3-*bis*. Tale articolo permette a coloro i quali hanno ricevuto le comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di assolvere al pagamento delle sole imposte dovute, senza corrispondere le eventuali sanzioni dovute e gli interessi, effettuando un versamento integrale entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – (*Definizione agevolata delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni*) – 1. Relativamente alle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, notificate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, i debitori possono assolvere al pagamento delle sole imposte dovute, senza corrispondere le eventuali sanzioni dovute e gli interessi, effettuando un versamento integrale entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo.

2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2019.

3. Ai fini della richiesta di accesso alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve dichiarare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile 2019, la sua volontà di avvalersene.

4. Entro il 30 giugno 2019, l'Agenzia delle entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

5. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo ».



18PDL0046840